

DELIBERAZIONE 30 AGOSTO 2022
406/2022/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO INFRA-PERODO DELLA RTDG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1216^a riunione del 30 agosto 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (di seguito: decreto-legge 34/2020);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2022 (di seguito: DPCM 29 marzo 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A

- recante “Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Direttive *smart meter* gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
 - la segnalazione dell’Autorità a Parlamento e Governo del 27 ottobre 2020, 406/2020/I/GAS, in merito all’articolo 114-ter del decreto-legge 34/2020 (di seguito: segnalazione 406/2020/I/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 435/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 435/2020/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 271/2021/R/COM);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A recante “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A e il relativo allegato A – Quadro Strategico (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2022, 269/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 269/2022/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 279/2022/R/COM);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 404/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 404/2022/R/GAS);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: consultazione 410/2019/R/GAS);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 15 giugno 2021, 250/2021/R/GAS (di seguito: consultazione 250/2021/R/GAS);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 539/2021/R/GAS (di seguito: consultazione 539/2021/R/GAS);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 615/2021/R/COM (di seguito: consultazione 615/2021/R/COM);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 317/2022/R/COM (di seguito: consultazione 317/2022/R/COM);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 337/2022/R/GAS (di seguito: consultazione 337/2022/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito del Quadro Strategico 2022-2025, l’Autorità ha individuato specifici obiettivi strategici per lo sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture nella transizione energetica, tra i quali, ai fini del presente provvedimento assumono rilievo:
 - la definizione dei criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto da applicare a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas (“*ROSS-base*”), al fine di: i) eliminare le distorsioni nelle scelte delle imprese regolate tra soluzioni ad alta intensità di capitale e soluzioni ad alta intensità di lavoro; ii) aumentare la produttività totale dei servizi infrastrutturali del settore elettrico e gas a beneficio dei clienti finali; iii) allineare le regolazioni specifiche dei servizi infrastrutturali del settore elettrico e gas (OS. 26);
 - lo sviluppo di un quadro di regole per garantire l’uso efficiente delle infrastrutture nel percorso di decarbonizzazione ed elettrificazione del sistema anche tramite la possibile riforma delle strutture tariffarie di distribuzione gas ed in particolare la definizione di tariffe di distribuzione gas adeguate a combinare le esigenze di promozione della concorrenza nel mercato *retail* e quelle di sviluppo del servizio e tutela dei consumatori, rivedendo, ove necessario, l’articolazione tra quote fisse e quote variabili e quella fra scaglioni tariffari, favorendo un assetto più efficiente degli ambiti tariffari (OS. 27).
- nel citato Quadro Strategico 2022-2025, l’Autorità ha altresì espresso il proprio orientamento di proseguire nell’adozione di strumenti regolatori finalizzati alla promozione di processi innovativi nel rispetto del principio della neutralità tecnologica per stimolare la dinamica competitiva e l’introduzione di innovazione tecnologica; in tale contesto assumono rilievo, tra gli altri, gli obiettivi di: (i) promozione e sviluppo del settore dei gas rinnovabili e dell’idrogeno, anche tramite l’applicazione estensiva, per tutti gli operatori regolati e non, dello strumento dei progetti pilota e della regolazione innovativa (OS 28); (ii) la promozione di meccanismi incentivanti volti a premiare gli operatori “*early adopter*” delle innovazioni tecnologiche disponibili che diventano così un “volano” per il sistema in termini di disseminazione delle esperienze innovative.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla durata e all’articolazione del quinto periodo regolatorio, con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha previsto, che il medesimo periodo di regolazione abbia durata di sei anni e sia suddiviso in due semi-periodi della durata di tre anni ciascuno (2020-2022 e 2023-2025).

CONSIDERATO CHE:

- in materia di definizione e aggiornamento dei costi operativi, la deliberazione 570/2019/R/GAS ha previsto:
 - in relazione ai servizi di distribuzione misura e commercializzazione, con riferimento all'aggiornamento del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, che siano valutati gli effetti delle politiche ambientali definite a livello comunitario sulle dinamiche dei punti di riconsegna serviti e siano valutate le modalità di allocazione del rischio tra clienti finali e imprese;
 - in relazione al servizio di misura:
 - sia con riferimento alla funzione di *installazione e manutenzione dei misuratori*, sia con riferimento alla funzione di *raccolta, validazione e registrazione dei dati*, che il livello dell'*X-factor* per il periodo 2023-2025 sia valutato sulla base di specifici approfondimenti sui costi effettivi e sui costi prospettici;
 - che sia rivisto il livello del costo *standard* riconosciuto per ciascuna lettura di *switch* che ecceda il numero di letture di *switch* effettuate nel 2018, anche sulla base dei dati relativi al numero delle letture di *switch* effettuate nel periodo 2019-2021 e tenuto conto dell'andamento delle installazioni degli *smart meter*;
 - di avviare un procedimento finalizzato alla definizione di modalità di riconoscimento parametriche per la copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, fondate su analisi di efficienza da applicare nel periodo 2023-2025;
- con riferimento ai costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17, comma 5, della RTDG riporta il valore dell'acconto unitario, per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conformi ai requisiti delle Direttive *smart meter gas*, da applicare per gli anni 2020-2022.

CONSIDERATO CHE:

- in materia di definizione e aggiornamento dei costi di capitale, con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno:
 - con riferimento alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi di distribuzione e misura:
 - non modificare il livello del coefficiente β^{asset} per il servizio di distribuzione, in considerazione della sostanziale continuità del quadro regolatorio rispetto al periodo precedente;
 - allineare il valore del coefficiente β^{asset} per i servizi di distribuzione e misura, in ragione dell'omogeneità del quadro regolatorio per le citate attività, che non giustifica differenziazioni nei riconoscimenti del

- rischio sistematico, tipicamente considerato nell'ambito della regolazione tariffaria;
- fissare il valore del parametro β^{asset} relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale fino all'anno 2021 pari a 0,439;
 - in relazione ai nuovi investimenti realizzati nelle gestioni d'ambito:
 - che siano svolti ulteriori approfondimenti con le imprese distributrici e gli enti locali concedenti in relazione alla predisposizione di linee guida per lo svolgimento delle analisi costi-benefici, nell'ambito di uno specifico procedimento al fine dell'adozione di un provvedimento dell'Autorità;
 - che possano essere ammessi ai riconoscimenti tariffari i soli costi relativi a investimenti che rispettino condizioni minime di sviluppo ritenute ragionevoli dall'Autorità o che siano supportati da analisi costi-benefici valutate positivamente dall'Autorità;
 - che non sia in ogni caso ammissibile a riconoscimento tariffario la quota parte dell'investimento relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11;
 - in relazione al servizio di distribuzione:
 - avviare un procedimento finalizzato all'introduzione di schemi di regolazione incentivante per i costi di capitale relativi al servizio di distribuzione, fondato su logiche di riconoscimento a costi *standard* e che fornisca incentivi di potenza comparabile a quelli previsti dal meccanismo del *price-cap* per l'aggiornamento dei costi operativi, prevedendo che possa trovare applicazione a partire dagli investimenti realizzati nel 2022, anche tenuto conto delle esigenze di adeguamento dei sistemi contabili necessari per supportare gli ipotizzati schemi incentivanti;
 - in relazione al servizio di misura:
 - che siano rivisti i costi *standard* applicati per il riconoscimento degli investimenti in *smart meter*;
 - valutare l'ipotesi di riconoscere, in via straordinaria e tenuto conto delle specificità connesse a tecnologie innovative utilizzate, i costi residui non ammortizzati degli *smart meter* che si è reso necessario dismettere anticipatamente nella prima fase di *roll out*;
 - rinviare a successivi approfondimenti le tematiche relative al trattamento del valore residuo di misuratori non ammortizzati nell'ipotesi in cui, per effetto dello spegnimento della rete 2G, si renda necessaria una sostituzione anticipata degli *smart meter* di prima generazione già installati;
 - con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha approvato il TIWACC 2022-2027 e, nell'ambito di tale decisione, ha tra l'altro:
 - confermato il valore del β^{asset} per i servizi di distribuzione e misura del gas in misura pari a 0,439 per l'anno 2022;

- previsto, all'articolo 7.2 del TIWACC 2022-2027, che il coefficiente β^{asset} sia aggiornato, di norma, in occasione della revisione tariffaria specifica di ciascun servizio regolato;
- stabilito che, con successivo procedimento, si provveda a rivedere i criteri di aggiornamento del parametro β^{asset} per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas; e che tale revisione, inclusi gli ulteriori approfondimenti in merito alla differenziazione del parametro β^{asset} tra i vari servizi regolati, sarà completata entro l'aggiornamento del WACC per il secondo sub-periodo. Nell'ambito di tale procedimento sono altresì definite le decorrenze applicative dei parametri β^{asset} definiti sulla base della nuova metodologia.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 269/2022/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che:
 - entro il termine del corrente anno 2022, siano definite le modalità di riconoscimento dei costi non ammortizzati degli *smart meter* installati nella prima fase di *roll out*, già dismessi o che saranno dismessi in futuro anticipatamente rispetto al termine della vita utile regolatoria, valutando tali misure unitamente alla possibile sterilizzazione di eventuali margini che le imprese hanno potuto conseguire grazie all'applicazione di riconoscimenti sulla base anche di costi *standard*; e che le relative modalità applicative di dettaglio siano definite nell'ambito del procedimento di aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura del gas;
 - nel procedimento di aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura, siano valutate altresì le necessità di adeguamento del valore dei costi *standard* per l'installazione degli *smart meter* gas, valutando altresì l'introduzione di forme di differenziazione di tale costo in relazione a eventuali funzionalità aggiuntive dei suddetti misuratori, ivi incluse quelle emergenti dal quadro regolatorio euro-unitario attualmente in definizione nonché dalle possibili esigenze rivenienti dall'evoluzione del mercato *retail*, rispetto ai requisiti funzionali minimi previsti dalle Direttive *smart meter* gas, in tal caso superando quindi l'esigenza di avviare sperimentazioni.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai tetti ai riconoscimenti tariffari per gli investimenti nelle reti di distribuzione:
 - con la deliberazione 570/2019/R/GAS è stato:
 - confermato, anche per il quinto periodo di regolazione, il tetto ai riconoscimenti tariffari nella misura fissata con la deliberazione

- 704/2016/R/GAS, prevedendo che il valore del tetto sia aggiornato annualmente applicando il deflatore degli investimenti fissi;
- confermato l'orientamento a prevedere un regime articolato in più fasi, come individuate nel documento per la consultazione 410/2019/R/GAS;
 - con la consultazione 539/2021/R/GAS sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità di applicazione del tetto ai riconoscimenti tariffari nelle località in avviamento previsto dall'articolo 33 della RTDG ed alle conseguenti modalità di riconoscimento dei costi di capitale nelle suddette località;
 - con la deliberazione 154/2022/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno aggiornare le disposizioni dell'articolo 33 della RTDG, in coerenza con quanto prospettato nella richiamata consultazione 539/2021/R/GAS, al fine di riflettere il regime articolato in più fasi:
 - i. una prima fase della durata di tre anni successivi all'anno di prima fornitura, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente, pur in via provvisoria, in attesa delle decisioni che vengono assunte nella terza fase, come precisato al successivo punto iii.;
 - ii. una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario che saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità;
 - iii. una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'anno di prima fornitura, con un piano di rientro di durata triennale;
 - la medesima deliberazione ha stabilito che eventuali ulteriori necessità di affinamento di tali disposizioni possano essere adeguatamente valutate in sede di definizione delle modalità applicative relative alla seconda e alla terza fase del meccanismo di cui al citato articolo 33 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla riforma del sistema tariffario:
 - la deliberazione 570/2019/R/GAS, al punto 5, ha avviato un procedimento, nel quale devono essere valutati:
 - a) in relazione alla determinazione della tariffa di riferimento che dimensiona il vincolo ai ricavi ammessi delle imprese distributrici, una possibile revisione delle variabili di scala, considerando in particolare la possibilità che quota parte del vincolo sia fissato in funzione dei volumi distribuiti;

- b) in relazione alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna, una possibile revisione della struttura della tariffa del servizio di distribuzione, della sua articolazione tra quote fisse e quote variabili, nonché dell'attuale articolazione in scaglioni tariffari;
- c) sempre in relazione alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna, una possibile revisione degli ambiti, nell'ottica di ridurre gli ambiti di socializzazione ai limiti della concessione per ATEM secondo le precisazioni riportate in motivazione;
- d) l'introduzione di meccanismi a tutela dei clienti finali che limitino il rischio sopportato dai clienti finali in relazione a investimenti effettuati nelle aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati, responsabilizzando di conseguenza le imprese distributrici;
- e) il proseguimento della riforma dei contributi di connessione, nell'ottica di rendere maggiormente omogenei i criteri per l'applicazione dei contributi di connessione sul territorio nazionale;
- il procedimento di cui al punto 5, lettera b), della suddetta deliberazione 570/2019/R/GAS, rientra tra le attività previste al fine di dare attuazione all'obiettivo strategico OS.27 del Quadro Strategico 2022-2025, nella misura in cui l'Autorità ha prospettato la definizione di tariffe di distribuzione gas adeguate a combinare le esigenze di promozione della concorrenza nel mercato *retail* e quelle di sviluppo del servizio e tutela dei consumatori, rivedendo, ove necessario, l'articolazione tra quote fisse e quote variabili e quella fra scaglioni tariffari, favorendo un assetto più efficiente degli ambiti tariffari; e che il conseguimento di tale obiettivo strategico è previsto per la fine dell'anno 2024;
- il procedimento di cui al punto 5, lettera c), della suddetta deliberazione 570/2019/R/GAS è confluito nel procedimento avviato con la deliberazione 435/2020/R/GAS per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 114-*ter* del decreto-legge 34/2020 in relazione ai seguenti temi:
 - a) i criteri individuati dall'Autorità per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
 - b) la revisione degli ambiti tariffari riferiti alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna, nel quale valutare tempi e modi per la riduzione degli ambiti di socializzazione già prospettata nel procedimento avviato al punto 5 della deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS;
- in relazione al citato procedimento di cui alla deliberazione 435/2020/R/GAS, con la consultazione 337/2022/R/GAS, l'Autorità ha:
 - esposto i propri orientamenti con riferimento alle misure che intende adottare in relazione all'individuazione dei criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;

- precisato che gli orientamenti relativi alla revisione degli ambiti tariffari riferiti alla revisione degli ambiti tariffari riferiti alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna, richiedendo maggiori approfondimenti e un bilanciamento più complesso tra le diverse (e conflittuali) esigenze coinvolte, saranno oggetto di un successivo, separato, documento per la consultazione.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al processo di metanizzazione della Regione Sardegna, con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha previsto:
 - l’istituzione dell’ambito tariffario Sardegna;
 - transitoriamente, per un periodo non superiore a tre anni, l’introduzione di una specifica componente tariffaria CE della tariffa obbligatoria, espressa in euro/pdr, applicata ai soli punti di riconsegna serviti nella Regione Sardegna, pari alla differenza tra il livello della tariffa obbligatoria che verrebbe determinata con riferimento alla sola Sardegna e il livello della tariffa obbligatoria dell’Ambito meridionale (che attualmente risulta essere quello caratterizzato da costi più elevati per gli utenti del servizio), e prevedere che il minor gettito sia compensato nell’ambito dei meccanismi di perequazione con copertura mediante la componente UG1 della medesima tariffa obbligatoria;
 - prevedere che, nelle more dello svolgimento dello studio indipendente finalizzato a una più ampia valutazione, in logica di analisi costi-benefici, delle opzioni disponibili in relazione all’adeguamento infrastrutturale del sistema energetico della regione Sardegna, i soggetti che gestiscono reti isolate di GNL o reti isolate alimentate con carro bombolaio possano presentare istanza per l’applicazione della disciplina generale prevista per le reti interconnesse, anche in assenza un progetto di interconnessione autorizzato, comunque per un periodo non superiore a cinque anni;
- sempre in relazione al processo di metanizzazione della Regione Sardegna, con il DPCM 29 marzo 2022, sono state individuate le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell’utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell’Isola, nonché funzionali alla transizione energetica verso la decarbonizzazione delle attività produttive, conformemente a quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il clima (PNIEC 2019);
- ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPCM 29 marzo 2022, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, l’Autorità è tenuta a definire il quadro regolatorio applicabile alle infrastrutture individuate dal medesimo DPCM, con particolare riferimento ai servizi della *virtual pipeline*, e adotta misure adeguate a consentire, nei limiti di costi efficienti, per almeno cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2022, tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna realizzate o con cantiere avviato al momento dell’entrata in vigore del

DPCM 29 marzo 2022, in linea con quelle di ambiti tariffari con costi assimilabili, come individuati dalla regolazione tariffaria;

- con la deliberazione 279/2022/R/COM, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’attuazione del DPCM 29 marzo 2022; e che nell’ambito di tale avvio di procedimento, tra l’altro, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere, tra l’altro:
 - di richiedere, alle società che gestiscono reti di distribuzione nella Regione Sardegna, informazioni di dettaglio in merito alle reti realizzate o con cantiere avviato al 31 maggio 2022, data di entrata in vigore del DPCM 29 marzo 2022;
 - di valutare, nell’ambito dell’aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il triennio 2023-2025, l’adozione delle misure tariffarie richiamate all’articolo 2, comma 8, del DPCM 29 marzo 2022, atte a consentire, nei limiti di costi efficienti, per almeno cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2022, tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna realizzate o con cantiere avviato al momento dell’entrata in vigore del DPCM 29 marzo 2022, in linea con quelle di ambiti tariffari con costi assimilabili.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai temi relativi alle innovazioni sulle reti gas:
 - nella consultazione 250/2021/R/GAS è stato prospettato di attivare specifiche voci tariffarie costruite con logiche parametriche da riconoscere alle sole imprese che dimostrino di aver avviato attività – tipicamente centralizzate – che consentano di ottenere benefici sotto il profilo della transizione energetica, mediante alcune specifiche categorie di interventi quali, ad esempio, percorsi di digitalizzazione strettamente legati alla gestione tecnica delle reti gas, o di gestione eco-compatibile per parco automezzi;
 - con deliberazione 404/2022/R/GAS, in coerenza con gli orientamenti prospettati nella citata consultazione 250/2021/R/GAS, l’Autorità ha previsto che, nell’ambito del procedimento per la revisione della regolazione tariffaria per il secondo semi-periodo del quinto periodo regolatorio del servizio di distribuzione del gas, siano sviluppate ipotesi per la rimozione delle barriere che possono ostacolare scelte innovative in particolare in relazione ai costi centralizzati.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle reti isolate di gas naturale, l’Autorità, nella deliberazione 570/2019/R/GAS ha ritenuto opportuno valutare:
 - se, successivamente all’avvio delle gestioni d’ambito, sia possibile assimilare le reti isolate di GNL alle reti interconnesse, in quanto l’ambito di socializzazione dei costi coinciderebbe con l’ambito di concessione e

- quindi le ricadute in termini di costo del servizio rimarrebbero all'interno di un perimetro rispetto al quale gli enti locali concedenti e le imprese che gestiscono il servizio risultano informate e responsabilizzate;
- in coerenza con quanto indicato per le reti isolate di GNL, in occasione della riforma del sistema tariffario per il secondo semiperiodo di regolazione, se, successivamente all'avvio delle gestioni d'ambito, sia possibile assimilare in modo permanente le reti isolate alimentate con carro bombolaio alle reti interconnesse:
 - sempre con riferimento alle reti isolate di gas naturale, l'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, prevedendo in particolare che:
 - con riferimento alle reti isolate di GNL e a alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, in relazione all'esigenza di consentire una transizione ordinata al nuovo assetto, che per l'anno 2020, prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti presentino istanza entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
 - che le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
 - con la deliberazione 634/2021/R/GAS è stato avviato un procedimento finalizzato alla definizione dei criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito prevista per le reti interconnesse alle opzioni tariffarie previste per i sistemi isolati, da concludersi entro il 31 dicembre 2022.

CONSIDERATO CHE:

- in linea con gli orientamenti del Quadro strategico 2022-2025 ed in particolare con l'obiettivo strategico OS.26 sopra richiamato, con la deliberazione 271/2021/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di metodi e criteri di regolazione tariffaria basati sulla spesa totale per la determinazione del costo riconosciuto (*ROSS-base*) per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas; e che nell'ambito del suddetto procedimento:
 - con il documento per la consultazione 615/2021/R/COM, sono state illustrate le Linee guida per lo sviluppo della regolazione *ROSS-base*;
 - con il documento per la consultazione 317/2022/R/COM, sono stati presentati gli orientamenti dell'Autorità con riferimento ai seguenti aspetti:

- percorso di introduzione dell'approccio *ROSS* nella regolazione (identificando gli aspetti relativi al *ROSS-base* e quelli afferenti al *ROSS-integrale*);
- meccanismi regolatori che dovranno essere sviluppati nell'ambito della soluzione *ROSS-base*;
- ipotesi per l'allineamento dei criteri di regolazioni tariffaria tra i vari servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas;
- introduzione di metodi e schemi di reportistica, al fine di monitorare e verificare l'effettivo livello dei rendimenti economico-finanziari;
- con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas, nell'ambito della consultazione 317/2022/R/COM, l'Autorità ha prospettato di introdurre il nuovo regime di riconoscimento dei costi a partire dall'anno 2026.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 570/2019/R/GAS è oggetto di contenzioso instaurato innanzi al TAR Lombardia da parte di una pluralità di imprese di distribuzione del gas; e che alla data di approvazione del presente provvedimento non risultano pubblicate sentenze di merito;
- eventuali provvedimenti di revisione, qualora necessari, saranno adottati a valle della pubblicazione delle suddette sentenze;

RITENUTO CHE:

- sia necessario, sulla base di quanto riportato nella deliberazione 570/2019/R/GAS, avviare un procedimento per l'aggiornamento infra-periodo della RTDG, prevedendo che:
 - con riferimento al riconoscimento dei costi operativi:
 - siano valutati gli effetti delle politiche ambientali sulla dinamica dei punti di riconsegna;
 - con riferimento al servizio di *misura – installazione e manutenzione dei misuratori* e al servizio di *misura - raccolta, validazione e registrazione dei dati* sia valutato l'eventuale obiettivo per recuperi di efficienza da applicare nel triennio 2023-2025;
 - sempre con riferimento al servizio di misura, sia definito il livello del costo *standard* riconosciuto per le letture di *switch* anche sulla base dei dati relativi al numero delle letture di *switch* effettuate nel periodo 2019-2021 e tenuto conto dell'andamento delle installazioni degli *smart meter*;
 - siano fissati i valori da riconoscere in acconto per la copertura dei costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;

- siano valutate le modalità di riconoscimento, secondo logiche parametriche, dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori;
- con riferimento al riconoscimento dei costi di capitale:
 - siano valutate le necessità di adeguamento del valore dei costi *standard* per l'installazione degli *smart meter* gas, valutando altresì l'introduzione di forme di differenziazione di tale costo in relazione a eventuali funzionalità aggiuntive dei suddetti misuratori, rispetto ai requisiti funzionali minimi previsti dalle direttive per la messa in servizio degli *smart meter* gas;
- sia necessario che, nell'ambito del procedimento avviato con la presente deliberazione siano altresì affrontati i temi relativi:
 - alle modalità di riconoscimento del valore residuo degli *smart meter* dismessi anticipatamente nella prima fase del *roll out* prevista dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, in coerenza le indicazioni riportate nella parte di motivazione della deliberazione 269/2022/R/GAS;
 - all'adozione delle misure previste all'articolo 2, comma 8 del DPCM 29 marzo 2022 al fine di consentire, nei limiti di costi efficienti, per almeno cinque anni a decorrere dall'1 gennaio 2022, tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna realizzate o con cantiere avviato al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, in linea con quelle di ambiti tariffari con costi assimilabili, come individuati dalla regolazione tariffaria;
- con riferimento al riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati nelle gestioni per ambito, sia opportuno avviare una ricognizione della prassi seguita dell'Autorità, come ricavabile dalle sue deliberazioni con cui ha formulato le proprie osservazioni rispetto ai bandi di gara, al fine di valutarne un'eventuale sistematizzazione nell'ambito della RTDG;
- ai fini della formulazione di proposte di regolazione per la rimozione delle barriere che possono ostacolare scelte innovative in particolare in relazione ai costi centralizzati, avviare una prima ricognizione, al fine di "tipizzare" gli interventi innovativi e determinare l'extracosto associato all'adozione di modelli di gestione che consentano di ottenere benefici sotto il profilo della transizione energetica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che il procedimento finalizzato all'introduzione di schemi di regolazione incentivante per i costi di capitale relativi al servizio di distribuzione, fondato su logiche di riconoscimento a costi *standard*, sia sviluppato in coerenza e in coordinamento con il procedimento di cui alla deliberazione 271/2021/R/COM, volto all'introduzione di nuove modalità di riconoscimento dei costi per i servizi infrastrutturali dei settori dell'energia elettrica e del gas, basate su un approccio di "spesa totale"; e che a tale fine sia pertanto opportuno differirne il

- completamento entro la fine dell'anno 2024, anche al fine di valutare l'introduzione di possibili sperimentazioni da gestire poi nell'ambito delle nuove modalità di riconoscimento dei costi;
- che il procedimento relativo alla riforma del sistema tariffario, indicato al punto 5) della deliberazione 570/2019/R/GAS, sia affrontato in maniera unitaria in coordinamento con le attività previste ai fini del conseguimento del citato OS.27 del Quadro Strategico 2022-2025, in tema di definizione delle tariffe di distribuzione da applicare ai clienti finali, nonché con le finalità previste dal procedimento di revisione degli ambiti di applicazione delle tariffe obbligatorie di cui al punto 1), lettera b) della deliberazione 435/2020/R/GAS; e che tale procedimento si concluda entro il termine previsto per l'OS.27b indicato nel cronoprogramma allegato al Quadro Strategico 2022-2025, ossia entro la fine dell'anno 2024

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'aggiornamento infra-periodo della RTDG con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) con riferimento al riconoscimento dei costi operativi per i servizi di distribuzione e misura, valutazione degli effetti delle politiche ambientali sulla dinamica dei punti di riconsegna;
 - b) con riferimento al servizio di *misura – installazione e manutenzione dei misuratori* e al servizio di *misura - raccolta, validazione e registrazione dei dati*, valutazione dell'eventuale obiettivo per recuperi di efficienza da applicare nel triennio 2023-2025;
 - c) definizione del livello del costo *standard* riconosciuto per le letture di *switch* da applicare nel triennio 2023-2025;
 - d) valutazione dell'adeguatezza del valore dei costi *standard* per l'installazione degli *smart meter gas*, valutando altresì l'introduzione di forme di differenziazione di tale costo in relazione a eventuali funzionalità aggiuntive dei suddetti misuratori, rispetto ai requisiti funzionali minimi previsti dalle direttive per la messa in servizio degli *smart meter gas*;
 - e) definizione dei valori da riconoscere in acconto per la copertura dei costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas da applicare nel triennio 2023-2025;
 - f) definizione delle modalità di riconoscimento, secondo logiche parametriche, dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori;
2. di prevedere che nell'ambito del procedimento avviato con la presente deliberazione siano altresì affrontati i temi relativi a:

- a) le modalità di riconoscimento del valore residuo degli *smart meter* dismessi anticipatamente nella prima fase del *roll out* prevista dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, in coerenza le indicazioni riportate nella parte di motivazione della deliberazione 269/2022/R/GAS;
- b) l'adozione delle misure previste all'articolo 2, comma 8, del DPCM 29 marzo 2022 in materia di tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna;
3. di prevedere che, con riferimento al riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati nelle gestioni per ambito, sia avviata una ricognizione della prassi seguita dell'Autorità, come ricavabile dalle sue deliberazioni con cui ha formulato le proprie osservazioni rispetto ai bandi di gara, al fine di valutarne l'integrazione nell'ambito della RTDG;
4. di prevedere che, con riferimento agli strumenti regolatori finalizzati alla rimozione delle barriere che possono ostacolare scelte innovative in particolare in relazione ai costi centralizzati, avviare una prima ricognizione al fine di "tipizzare" gli interventi innovativi e determinare l'extracosto associato all'adozione di modelli di gestione che consentano di ottenere benefici sotto il profilo della transizione energetica, anche al fine di introdurre meccanismi regolatori specifici;
5. di prevedere che l'introduzione di schemi di regolazione incentivante per i costi di capitale relativi al servizio di distribuzione, fondato su logiche di riconoscimento a costi *standard*, sia sviluppata in coerenza e in coordinamento con il procedimento di cui alla deliberazione 271/2021/R/COM, volto all'introduzione di nuove modalità di riconoscimento dei costi per i servizi infrastrutturali dei settori dell'energia elettrica e del gas, basate su un approccio di "spesa totale";
6. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui ai punti 1 e 2, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità e di prevedere la possibilità che vengano condotte delle raccolte dati presso gli operatori del settore della distribuzione del gas;
7. di prevedere che il procedimento di cui ai punti 1 e 2, si concluda entro il 31 dicembre 2022;
8. di prevedere che i restanti aspetti elencati nei precedenti punti siano sviluppati nel corso del semiperiodo 2023-2025, garantendone il coordinamento con il procedimento *ROSS_base* di cui alla deliberazione 271/2021/R/COM;
9. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini